

STATUTO

EN KAI PAN COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NAPOLI NA VIA AULISIO ISOLA E5
SCALA C SNC

Numero REA: NA - 905839

Codice fiscale: 07730141210

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-05-2017 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione e Sede

1. E' costituita la società cooperativa a mutualità prevalente denominata: **"EN KAI PAN Cooperativa Sociale"** con sede in Napoli.

2. La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali o regionali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Articolo 2 - Durata

1. La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 3 - Scopo

1. La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

2. La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo. L'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati.

3. L'organizzazione amministrativa della cooperativa deve consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

4. La cooperativa intende svolgere attività nel campo dell'assistenza socio-sanitaria ed educativa ed ha per scopo l'inclusione, l'accoglienza, la socializzazione e la cura delle persone in difficoltà ed a rischio di

Allegato "A"
al n.32322
di raccolta

emarginazione con particolare attenzione ai minori, giovani, tossicodipendenti e migranti.

5. Altresì la cooperativa intende offrire occasioni di lavoro in particolare ai soggetti che si trovano in situazione di disagio o difficoltà, svolgendo in proprio o per conto di terzi attività nei settori agricolo, manifatturiero, commerciale e dei servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

6. Nell'ambito delle proprie finalità mutualistiche e dei principi che l'ispirano, la cooperativa intende realizzare in modo organizzato e senza finalità speculative, mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, interventi concreti a favore di chi si trova in stato di bisogno promuovendo il rispetto della dignità umana soprattutto a favore di categorie particolarmente disagiate e deboli quali i minori, i tossicodipendenti, i detenuti, i migranti e i giovani.

7. Si propone, inoltre, di sostenere il valore della centralità della persona e della dignità del lavoro, il primato dell'uomo sull'interesse economico, il principio dell'equità e della solidarietà, quello della partecipazione organizzata, alla luce del principio di sussidiarietà, attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci che, a qualsiasi titolo partecipino, nelle diverse forme, alle attività e alla gestione della cooperativa promuovendone la diffusione, la conoscenza ed il radicamento nel territorio in cui opera.

8. La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed intende perseguire i propri scopi tramite il lavoro dei propri soci, garantendo loro continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali mediante la gestione di servizi educativi e socio-assistenziali.

9. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa potrà aderire a consorzi di cooperative che facilitino il raggiungimento dei propri scopi sociali.

10. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente.

Articolo 4 - Oggetto sociale

1. Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Co-

perativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

A) Realizzare e gestire tutte le attività previste dall'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 quali:

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ARTISTICA E PROFESSIONALE quali a esempio:

- Laboratori di teatro per adolescenti, attori professionisti, adulti.
- Laboratori di drammaturgia e di scrittura creativa;
- Corsi di formazione per operatori sociali;
- Laboratori di arti visive;
- Laboratori di costumistica e scenotecnica;
- Laboratori per tecnico audio e luci (teatrale, cinematografico, musicale etc)
- Corsi di musica;
- Corsi di danza;
- Corsi di euro-progettazione;
- Corsi di avviamento alla formazione professionale;

SERVIZI PER IL TERRITORIO quali a esempio:

- Laboratori di teatro sociale rivolti a immigrati, giovani a rischio, anziani, donne, detenuti ed ex detenuti, ex tossicodipendenti e quelle categorie di soggetti ritenuti svantaggiati;
- Organizzazione di guide turistiche animate;
- Gestione di punti di ristoro;
- Creazione e compravendita di gadget, articoli da regalo e beneficenze;
- La partecipazione attiva alla programmazione socio-culturale del territorio, avanzando proposte in merito all'Educazione Interculturale Permanente e alla Pace, alla prevenzione del disagio, al recupero delle fasce marginali, finalizzati allo sviluppo delle risorse e delle competenze degli stessi soggetti.
- La realizzazione di spettacoli o eventi alla fine di corsi e progetti che diano rilievo al valore dei partecipanti (pazienti psichiatrici, tossicodipendenti in trattamento, ecc.) contribuendo a eliminare o diminuire il rischio di discriminazioni;
- L'ideazione, progettazione, organizzazione e realizzazione di progetti anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, nell'ambito dei Fondi Europei di vario tipo adatti alle tematiche prescelte.
- La diffusione della propria esperienza, anche attraverso la pubblicazione di documenti, ricerche, saggi e riviste e la creazione di mezzi audio-visivi e informatici di ogni genere, sempre con adesione agli scopi specifici della cooperazione sociale e, in particolare, all'aspetto educativo e di promozione umana che la

connotano;

SERVIZI CULTURALI quali a esempio:

- La promozione e la gestione di attività di ricerca, di sperimentazione e divulgazione culturale.
- La promozione e partecipazione a incontri nazionali e internazionali, convegni, momenti di scambio, confronto e collegamento, creazione di reti tra gruppi e persone interessati alla trasformazione sociale.
- Cineforum e lezioni sul cinema;
- Organizzazione di eventi culturali (raccolte fondi, eventi di beneficenza, eventi di promozione di altre culture etc.)
- Organizzazione di "giornate della memoria", per tutte le popolazioni che sono state vittime di genocidi o pulizia etnica;
- Concorsi: letterari, teatrali, cinematografici, musicali, di danza, artistici...
- Fondazione di una casa editrice per pubblicazione di libri e riviste di settore;
- Consulenze letterarie con traduzioni e agenzia letteraria;
- Organizzazione di attività convegnistica e di promozione culturale;
- Creazione e gestione di mediateche e biblioteche di settore e archivi tematici sia online che offline;
- Realizzazione e gestione di servizi di comunicazione per terzi;
- Noleggio di attrezzature e fornitura service per attività culturali e/o convegnistiche;
- La realizzazione di spettacoli, azioni teatrali partecipate, animazioni, eventi e performance che abbiano l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini o fasce specifiche di popolazione ai temi sociali, educativi e politici

ALTRI SERVIZI quali a esempio:

- Attività dedicate a bambini, adolescenti e giovani finalizzate all'accoglienza, alla promozione del loro benessere, delle loro competenze e del loro protagonismo, oltre che al contrasto di fenomeni di disagio, devianza ed esclusione sociale, anche attraverso iniziative rivolte alle famiglie, alle scuole, ai centri d'aggregazione giovanile e alle società sportive;
- Attività di prevenzione, accoglienza, cura, socializzazione, riabilitazione e reinserimento nel campo dei consumi e delle dipendenze da sostanze legali ed illegali;
- Attività finalizzate all'accoglienza delle persone migranti, alla promozione dei loro diritti e dei percorsi di inclusione sociale, anche attraverso lo sviluppo di interventi progettati e realizzati in un'ot-

tica interculturale e transculturale;

- Attività finalizzate alla promozione di residenzialità temporanea ed housing sociale per giovani, studenti e famiglie in difficoltà;
- Attività di promozione e realizzazione di iniziative formative e di sensibilizzazione per concorrere alla crescita nella comunità territoriale della sensibilità alla solidarietà ed alla condivisione e formazione alla relazione educativa per adulti e famiglie in difficoltà;
- Attività rivolte alla promozione delle pari opportunità e al contrasto di fenomeni di esclusione sociale, sfruttamento, maltrattamento e violenza;
- Attività di sensibilizzazione e promozione di una cultura dell'accoglienza e della solidarietà.

B) Realizzare e gestire attività diverse, produttive e commerciali, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate previste dall'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 in particolare:

- La realizzazione e lo sviluppo di attività commerciali, produttive e di servizi finalizzate al conseguimento degli scopi sociali;
- La produzione, la trasformazione, la somministrazione e la vendita di prodotti agricoli;
- La produzione, la trasformazione, la somministrazione e la vendita di prodotti alimentari propri e per conto di terzi;
- La produzione, la trasformazione, la somministrazione di prodotti di consumo propri e per conto terzi;
- La trasformazione e vendita di materie prime e componenti;
- Apertura di punti vendita occasionali o permanenti, quali negozi al dettaglio, nei quali vendere o commercializzare quanto prodotto in proprio o per conto di terzi, con scopo ergo-terapeutico, riabilitativo, educativo e formativo per l'integrazione delle persone in stato di bisogno;
- Gestione centri ricreativi, ludici, culturali e turistici;
- Gestione di ostelli e alloggi per il turismo giovanile e adulto comprese attività di ristorazione;
- Ogni altra attività finalizzata alla possibilità di offrire occasioni di lavoro alle persone svantaggiate o in condizioni di fragilità sociale;
- Organizzazione di congressi, conferenze, eventi, concerti e manifestazioni promozionali;
- Promozione, organizzazione e gestione di eventi culturali e sportivi;
- valorizzazione dei beni culturali;
- Promozione ed organizzazione di eventi culturali,

compreso lo spettacolo dal vivo, con l'obiettivo di diffondere la pratica artistica ed aumentare la partecipazione del pubblico, con particolare attenzione alle fasce sociali solitamente sfavorite.

2. Ai fini di cui sopra la Cooperativa può svolgere in Italia o all'estero ogni attività, connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

3. Per lo svolgimento di tutte le attività indicate la cooperativa può inoltre:

- a) stipulare contratti, convenzioni, assumere servizi in appalto, in sostituzione o in forma complementare rispetto agli enti locali;
- b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- c) emettere strumenti finanziari;
- d) ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da un apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale;
- e) assumere partecipazioni in altre imprese;
- f) svolgere e sviluppare ogni attività utile al conseguimento degli scopi sociali, anche attraverso attività commerciali produttive e di servizi finalizzate al finanziamento delle attività educative che non trovino in sé stesse possibilità di autosufficienza economica.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5 - Numero e requisiti dei soci

1. Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore né superiore a quello stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

2. Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o pro-

fessionale.

3. L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

4. Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

5. Possono far parte della cooperativa soci lavoratori ordinari, soci sovventori, persone svantaggiate e soci volontari. Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. In particolare:

a) sono soci lavoratori coloro che intendono prestare attività di lavoro remunerato. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali;

b) sono soci volontari coloro che prestano gratuitamente la propria attività nella cooperativa per il raggiungimento degli scopi sociali; a questi non si applicano le disposizioni delle leggi in materia di lavoro subordinato o autonomo, né di assicurazioni sociali, ad eccezione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali. Possono ammettersi soci volontari solo nella misura massima della metà del numero dei soci; ad essi può essere corrisposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

6. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla leg-

ge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

7. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.

8. Possono, altresì, essere ammessi alla cooperativa i soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo tecnologico previsto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

9. Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della L. n. 381/91. Dette persone sono coloro che per cause oggettive o soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico. Esse devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

10. Se il socio è una persona giuridica, deve allegare alla domanda:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- b) estratto della delibera dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione.

Articolo 6 - Procedura di ammissione di nuovi soci

1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- a) se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta. Se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale esperienza maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro come precisato nel presente statuto del quale dichiara di aver preso vi-

sione o comunque la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

c) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

d) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

2. L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza di eventuali cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

3. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

4. Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2 del cod. civ. e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modifica dello statuto.

5. In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera stessa.

6. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati. In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla stessa.

7. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 - Diritti e obblighi dei soci

1. Le quote sottoscritte dovranno essere versate interamente all'atto di ammissione.

2. I soci sono obbligati:

a) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo delibera-

to dall'assemblea;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

3. I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 8 - Soci speciali

1. L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

2. L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- nel caso sub a), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
- nel caso sub b) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

3. La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% di quella prevista per i soci ordinari.

4. Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 20 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzio-

ne dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

5. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Egli non può rappresentare in assemblea altri soci della categoria speciale e non può essere eletto amministratore.

6. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 9 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

7. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto.

8. Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare all'interessato la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

9. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare l'esclusione del socio speciale nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 10.

Articolo 9 - Perdita della qualità di socio e recesso

1. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte e gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota.

2. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo;
- d) il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;
- e) in presenza di inadempimento di non scarsa impor-

tanza da parte della cooperativa;

f) il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore.

3. Il recesso non può essere parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

4. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 32.

5. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

6. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 10 - Esclusione

1. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- b) venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo ;
- d) abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro;
- e) sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
- f) si trovi in condizioni di inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa;
- g) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- j) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla coo-

perativa.

2. Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 32.

Articolo 11- Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

1. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato.

Articolo 12 - Controversie in materia di recesso ed esclusione

1. Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, di cui all'articolo 32.

3. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti dell'organo amministrativo dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 13 - Liquidazione

1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

2. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545quinquies, terzo comma del codice civile.

3. Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

4. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 14 - Morte del socio

1. In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione. L'accertamento di tali requisiti è

effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

2. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

3. In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata e rivalutata si matura nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo.

Articolo 15 - Prescrizione dei diritti

1. I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 16 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

1. Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

2. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

3. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

4. Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

5. La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

6. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

7. L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

**TITOLO IV
STRUMENTI FINANZIARI**

Articolo 17 - Strumenti finanziari

1. Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111octies delle disposizioni di attuazione.

2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

3. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

4. All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti del c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

**TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

Articolo 18 - Patrimonio sociale

1. Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna di Euro non inferiore a 25,00;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui al precedente articolo 5, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 500,00 destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
- c) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 17;
- d) dalle riserve legale e straordinaria;
- e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la

cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente,

i soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte.

3. Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 19 - Caratteristiche delle quote

1. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

2. Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta.

3. Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

4. In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 32.

Articolo 20 - Ristorni

1. L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

3. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) erogazione diretta;
- b) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 21 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

3. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea

dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni

dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

4. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 20 del presente statuto e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge;
- d) la restante parte a riserva straordinaria.

5. E' comunque in ogni caso vietato:

- a) distribuire i dividendi;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

6. E' inoltre obbligatorio devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale eventualmente rivalutato, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA COOPERATIVA

Articolo 22 - Organi sociali

1. Sono organi della società cooperativa:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio di amministrazione;
- c. il Collegio dei sindaci, se previsto per legge;
- d. il Revisore legale, se nominato.

Articolo 23 - Convocazione assemblea

1. L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

2. L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. o a mano o via fax o con altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

3. L'assemblea deve essere convocata entro trenta

giorni dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indi-

cazione delle materie da trattare, da un singolo amministratore, dall'organo di controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

4. L'assemblea deve essere, in ogni caso, convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente statuto per l'approvazione del bilancio.

Articolo 24 - Assemblea

1. Spetta all'Assemblea:

- a. approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
- b. approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
- c. nominare il Consiglio di amministrazione;
- d. fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
- e. deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;
- f. deliberare sull'esclusione dei soci;
- g. deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 20 del presente statuto;
- h. deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- i. fissare la retribuzione dei sindaci, se previsti per legge o nominati;
- j. approvare i regolamenti formulati dal consiglio di amministrazione;
- k. stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il consiglio di amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa;
- l. deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di diritti reali;
- m. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

2. L'assemblea delibera inoltre sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione della istituzione o della soppressione di unità locali, espressamente riservate dal presente sta-

tuto alla competenza dell'organo amministrativo.

Articolo 25 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'assemblea è validamente costituita:

in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci;

in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

2. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

3. Per la validità delle deliberazioni della assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

4. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 26 - Diritto al voto e rappresentanza

1. Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci.

2. Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute.

3. Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti in relazione all'ammontare della quota sottoscritta o al numero dei loro membri. In particolare, a tali soci viene attribuito la possibilità di esprimere più voti sino ad un massimo di cinque in relazione all'ammontare della quota o del numero dei loro membri in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

4. I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 27 - Presidenza dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. L'assemblea designa altresì il segretario e due scrutatori, se necessario.

2. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare

dal verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario e dai due scrutatori. Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.

3. Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 28 - Composizione e durata del Consiglio di amministrazione

1. La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

2. Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociali e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; ma in ogni caso, la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

3. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.

4. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

5. Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

6. Il Consiglio di amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo

2545octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

7. La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del consiglio, al vice-presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

8. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

9. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

10. Le decisioni del Consiglio di amministrazione, fatti salvi i casi in cui delibera in forma collegiale o vi sia esplicito divieto di legge, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

11. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e la corretta espressione del voto.

12. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

13. Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

14. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

15. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

16. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

17. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le

sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazio-

ne formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

18. Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

19. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

20. La cooperativa può essere, altresì, amministrata da un amministratore unico scelto fra i soci.

21. Ove nominato, la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'amministratore unico con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti. All'amministratore unico compete altresì ogni più ampio potere per la gestione della società come definito successivamente.

Articolo 29 - Organo di controllo e di revisione

1. Quando la legge prevede l'obbligo della presenza di un organo di controllo o di un revisore, esso esercita sia la funzione di controllo di gestione sia la funzione di revisione legale dei conti, ed è costituito da un solo membro effettivo.

2. I soci possono comunque, con le maggioranze previste nel presente Statuto:

- nominare il revisore anche fuori dai casi in cui è obbligatorio per legge;
- decidere che le funzioni di controllo e di revisione siano affidate a un collegio sindacale, per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di S.p.a.;
- decidere che le funzioni di controllo di gestione e di revisione legale dei conti, siano affidate ad organi differenti.

TITOLO VII DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 30 - Scioglimento

1. La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

2. Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea straordinaria, con le mag-

gioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 25

disporrà in merito a:

- a. la nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri;
- b. l'indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

3. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 25. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 31 - Devoluzione patrimoniale

1. In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati.

Articolo 32 - Clausola arbitrale

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato così come da Decreto Legislativo n. 5/2003.

2. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la cooperativa.

3. L'arbitro dovrà decidere entro 90 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. L'arbitrato avrà luogo presso la sede legale della cooperativa.

4. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

5. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

6. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché quelle relative alle impugnazioni delle decisioni/delibere dei soci e degli organi sociali.

7. Per quanto non previsto, si applicano le disposi-

zioni di cui al co. 2, art. 34 del Decreto Legislativo
17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 33 - Disposizioni finali

1. Le clausole mutualistiche previste dall'articolo 2514 cod. civ. per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e previste nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

2. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi statali e regionali sulla cooperazione.

F.ti: Tiziana Sellato - Notaio Francesco Dente - (sigillo)

26 di 26